



REGOLAMENTO DIDATTICO
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature straniere
Classe di Laurea Magistrale in
Lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37)
a.a.2017/2018

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Articolo 2 - Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di Corso di Laurea determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
 - f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;



- h) la descrizione dei metodi di accertamento previsti per le attività formative previste dal piano degli studi;
- i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

Articolo 3 - Struttura e organizzazione del corso

1. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU.

Articolo 4 - Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, in particolare determina:
 - a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
 - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative, nei rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma primo del RAU, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento in conformità a quanto inserito nella scheda SUA.

Articolo 5 - Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;



- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell'allegato B del presente Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA .

Articolo 6 - Piano degli studi annuale

1. Il piano di studio, descritto nell'allegato C, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.

Articolo 7 - Accesso al corso di laurea magistrale

1. Per accedere al Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere è necessario il possesso del titolo di laurea o diploma universitario triennale, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo sulla base della normativa vigente, conseguito con un voto finale non inferiore a 96/110 (o a punteggi o giudizi equivalenti, nel caso di titoli conseguiti all'estero).
2. Gli studenti che desiderano accedere al Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere devono dimostrare di:
- possedere una adeguata formazione nelle lingue, letterature e relative filologie prescelte nonché un'adeguata competenza della relativa analisi linguistica, filologica, letteraria;
 - avere un chiaro quadro cronologico dello sviluppo delle principali letterature straniere prescelte;
 - possedere adeguate competenze per l'utilizzo in forma scritta e orale della lingua italiana e delle lingue prescelte;
 - possedere competenze operative e applicative nell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche.
3. L'accertamento di tali conoscenze e competenze avverrà, secondo tempi e modi stabiliti dalla Commissione per la prova d'accesso del Corso di Laurea, mediante una prova scritta e un colloquio orale. La prova scritta sarà oggetto di valutazione dal punto di vista linguistico e contenutistico da parte della Commissione che si riserva di non ammettere il candidato alla prova orale, se il testo presentato sarà giudicato insufficiente o in caso di plagio.
4. I candidati che non siano in possesso di un titolo di laurea triennale della classe L-11 potranno sostenere la prova di accesso sotto condizione di aver acquisito nel proprio curriculum pregresso almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) in Settori Scientifici Disciplinari (SSD) inclusi nell'elenco delle discipline caratterizzanti previste dal decreto ministeriale per la classe L-11 e il percorso formativo prescelto.



Articolo 8 - Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere è di 2 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Articolo 9 - Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B del presente Regolamento.

Articolo 10 - Attività laboratorio, pratiche e di tirocinio.

1. Le attività suddette sono supervisionate da un componente del Consiglio di Corso appositamente incaricato, che opera con l'Ufficio Stage di Dipartimento.
2. I tirocini potranno essere svolti presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private con cui il Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) ha stipulato una convenzione, il cui elenco è accessibile sul sito del Dipartimento stesso e che siano in linea con gli obiettivi e le finalità del corso di laurea. Il progetto di attività del tirocinio deve essere preventivamente approvato dall'Ufficio Stage del Dipartimento che valutano la congruità del progetto con il percorso formativo dello studente e indicano allo studente tutti i passaggi procedurali per l'acquisizione dei crediti. Ogni CFU di stage corrisponde a 25 ore di attività. Di norma il tirocinio è svolto prima della fine degli esami. La documentazione finale va consegnata secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall'Ufficio stage (almeno 3 mesi prima della data dell'appello di Laurea).
3. È possibile, in sostituzione del tirocinio, svolgere attività culturali extracurricolari organizzate dal Dipartimento o dal Corso di Laurea e attinenti agli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature straniere sotto la supervisione e la responsabilità di un docente membro del Corso di studi.



Articolo 11 - Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati, la prova finale consisterà in un elaborato scritto in lingua italiana o straniera, nonché in una discussione dello stesso. L'argomento scelto, quand'anche di carattere comparativo, dovrà comunque riguardare discipline comprese nei pertinenti settori filologico-linguistico-letterari.
2. Lo studente potrà accedere alla prova finale dopo aver superato tutti gli esami e le opportune verifiche e dopo aver svolto le altre attività previste. In fase di espletamento della prova finale viene verificata la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti. La prova si svolgerà dinanzi a una commissione di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento. L'elaborato scritto discusso dal candidato, di congrua lunghezza e presentato eventualmente anche con il supporto delle diverse tecnologie informatiche, dovrà essere frutto di un lavoro di ricerca originale condotto sotto la guida di un docente di riferimento (relatore) e di almeno un altro docente di settore disciplinare congruente all'argomento scelto. Il laureando deve avere come relatore o correlatore un docente incardinato nel Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere e appartenente al settore scientifico-disciplinare di specializzazione del candidato (lingua/letteratura/filologia).
3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B del presente Regolamento.
4. La valutazione finale prevede la possibilità di assegnare per la Prova Finale al massimo 9 punti in più rispetto alla media pesata dei voti ottenuti durante il percorso formativo, comprensivi della considerazione di eventuali caratteristiche particolarmente meritevoli della carriera studente riguardanti i tempi e modalità di acquisizione crediti. L'eventuale lode è assegnabile a chi raggiunge il massimo dei voti in base alla qualità dell'elaborato presentato e della sua discussione.

Articolo 12 - Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo. Tali propedeuticità si applicano unicamente alla progressione annuale degli insegnamenti di Lingua e di Letteratura, allo scopo di garantire la gradualità di apprendimento delle materie linguistiche e letterarie caratterizzanti il Corso.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato C del presente Regolamento.

Articolo 13 - Percorsi formativi specifici

1. All'interno del corso di Laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.



2. I percorsi formativi specifici, detti curricula, del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere sono riportati di seguito con la descrizione degli obiettivi formativi specifici:

a1) denominazione: Lingue e Letterature Straniere

a2) obiettivi formativi specifici: Il curriculum di Lingue e Letterature straniere si qualifica come espressione scientifica delle specifiche caratteristiche multiculturali e multilinguistiche dell'area centroeuropea di cui Trieste risulta per tradizione capofila. Per queste ragioni, il percorso formativo assicura nel suo insieme l'affinamento delle competenze teoriche e pratiche relative innanzitutto a due lingue e letterature principali, con particolare attenzione al contesto geo-culturale di riferimento.

Al termine del biennio magistrale i laureati di Lingue e Letterature straniere possiederanno conoscenze avanzate della storia letteraria e culturale delle civiltà europee nelle loro differenti dimensioni. A partire dall'analisi dei prodotti letterari, i laureati svilupperanno un'elevata capacità di leggere, tradurre e produrre testi, interpretandoli con competenza critica e metalinguistica negli ambiti culturali di riferimento. I laureati saranno in grado di utilizzare i principali strumenti informatici nei contesti specifici di competenza e di entrare in contatto con il mondo dell'industria culturale, in particolare dell'editoria, anche nei suoi aspetti multimediali, acquisendo inoltre tecniche di traduzione, analisi, documentazione, redazione, editing e revisione di testi.

b1) Turismo culturale e letterario

b2) obiettivi formativi specifici: il curriculum di Turismo Culturale e Letterario è un percorso di nuova istituzione che mira a formare una figura professionale altamente qualificata nel settore del turismo culturale, integrando la tradizionale formazione linguistica e storico-culturale con la formazione teorico pratica nel campo del webmapping e nella realizzazione di applicazioni per tablet e smartphone. Tale formazione consente di realizzare percorsi personalizzati, consultabili su smartphone o tablet, con mappe, informazioni di ogni genere sui luoghi che definiscono il percorso, immagini, inserti multimediali o riferimenti artistici e letterari pertinenti. Una gamma di esami opzionali permette, inoltre, di acquisire competenze ulteriori in vari settori collegati con il turismo culturale, dall'economia e la gestione, alla storia dell'arte o dell'architettura.

Articolo 14 - Presentazione di piani di studio individuali

1. Le richieste di piani di studio individuali saranno sottoposte al vaglio e all'eventuale approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 15 - Prove di profitto e metodi di accertamento degli insegnamenti

1. Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure



accompagnate da dimostrazione mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto.

Articolo 16 - Obblighi di frequenza

1. Non sono previsti obblighi di frequenza.

Articolo 17- Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera

1. La verifica della conoscenza da parte degli studenti delle due lingue straniere curriculari prescelte viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Articolo 18- Modalità di riconoscimento crediti

1. Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, sia relative a esami sostenuti in precedenti carriere universitarie (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinunce e decadenze) che riferite ad abilità professionali o altre attività formative di livello post-secondario, vengono esaminate da una commissione didattica presieduta dal Coordinatore di Corso di Studio. Questa commissione verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti richiesti con riguardo agli obiettivi formativi specifici del corso di studio e dei singoli insegnamenti. Può richiedere informazioni integrative in forma scritta e ricorrere a colloqui con lo studente al fine di verificare le conoscenze possedute. Determina inoltre il tipo di attività formativa (T.A.F.) dei riconoscimenti possibili. Il tipo di attività formativa può essere differente dalla richiesta originaria, in questo caso ne viene data adeguata informazione allo studente. L'eventuale mancato riconoscimento viene sempre motivato. Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato ad approvazione nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento.

2. I crediti E (27 cfu) vengono riconosciuti allo studente a seguito del positivo espletamento della prova finale.

3. I crediti F (3 cfu) vengono riconosciuti allo studente secondo la procedura attivata dall'Ufficio Stage di Dipartimento e le modalità di cui all'Articolo 10, comma 2 del presente Regolamento. Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della commissione didattica del Corso di Studio, potrà accreditare i CFU previsti nell'ordinamento per le "Ulteriori conoscenze linguistiche" o per le "Abilità informatiche e telematiche" agli studenti in possesso delle certificazioni di adeguato livello rilasciate da riconosciute strutture esterne, senza ulteriore verifica, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, purché le stesse documentazioni non siano state utilizzate per altri riconoscimenti già approvati precedentemente. Nel caso del riconoscimento di "Ulteriori conoscenze linguistiche" tali certificazioni devono necessariamente riguardare una terza lingua rispetto alle due prescelte dallo studente nel proprio piano di studi.

Articolo 19 - Regole di sbarramento



1. Non sono previste regole di sbarramento.

Articolo 20 - Natura del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Articolo 21 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018